

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA**

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA

(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)

ORDINANZA N. 33/2005

Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

VISTA la legge 11 febbraio 1971, n. 50 "Norme sulla navigazione da diporto" e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la legge 29 settembre 1980, n.662 relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successive modificazioni (MARPOL 73/78);

VISTA la legge 31 Dicembre 1982, n°979 "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTO l'allegato V alla Convenzione MARPOL 73/78 entrato in vigore in data 31 Dicembre 1988, recante norme in materia di prevenzione dell'inquinamento causato da rifiuti originati dalle navi;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 1996, n.436 "Attuazione della direttiva n. 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto";

VISTO il Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n°152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTA la propria Ordinanza N.10/2005 in data 02 maggio 2005;

VISTA la direttiva prot. GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" - unità destinate alla nautica da diporto - intesa a disciplinare le modalità di immissione in mare degli scarichi dei servizi igienici delle unità da diporto con riferimento all'entrata in vigore, a decorrere dal 1° agosto 2005, del nuovo Annesso IV alla Convenzione Marpol 73/78;

RITENUTO necessario disciplinare lo smaltimento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto esistenti e da quelle, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore a 15 persone non espressamente contemplate dall'Annesso IV della citata convenzione Marpol 73/78;

VISTI gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt.59 e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione - parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

E' fatto divieto, a tutte le unità da diporto, di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle unità, nonché, durante la stagione turistico balneare, entro il limite di metri 200 dalle spiagge frequentate dai bagnanti e metri 100 dalle coste a picco sul mare.

Articolo 2

Fino alla piena attuazione del nuovo annesso IV alla convenzione Marpol 73/78, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Qualora il fatto non costituisca reato i contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 o 1174 del Codice della Navigazione.

Gela 30 agosto 2005

F.to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) RAFFAELE MACAUDA